



AltaVita

ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA

IRA

REGOLAMENTO COMITATO PERSONE ACCOLTE E LORO FAMILIARI

ART. 1 Costituzione dell'organismo rappresentativo delle Persone accolte e dei Familiari

1. AltaVita-IRA, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale 10 maggio 2001, n. 3, (approvato con D.G.R.V. n. 850 del 06/04/2001) e ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, favorisce la costituzione dell'organismo rappresentativo delle Persone accolte e dei loro Familiari e/o Amministratori di Sostegno, denominato "**Comitato Persone accolte e loro Familiari**", d'ora in avanti semplicemente "**Comitato**".
2. Ai fini del presente Regolamento, con l'espressione "*Persone accolte*" si intendono coloro che vivono stabilmente all'interno delle strutture residenziali e partecipano alla vita comunitaria della stessa, nonché di coloro che frequentano i Centri Diurni.
3. Il Comitato persegue lo scopo di tutelare i diritti e la qualità dell'assistenza delle Persone accolte.
4. Il Comitato svolge compiti di:
 - a) promozione della partecipazione delle Persone accolte e dei loro Familiari alla ricerca di soluzioni ai problemi connessi al buon funzionamento delle Residenze e dei Centri Diurni;
 - b) supporto all'Amministrazione di AltaVita-IRA fornendo indicazioni e suggerimenti utili al miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi;
 - c) collaborazione con l'Amministrazione di AltaVita-IRA, il personale, le Persone accolte e i loro Familiari, al fine di stabilire rapporti di solidarietà, amicizia, reciproco aiuto e comprensione, evitando situazioni di conflitto.
5. Il Comitato è tenuto a conoscere ed osservare lo Statuto e i Regolamenti di AltaVita-IRA.
6. La costituzione e il funzionamento del Comitato è regolamentato dal presente Regolamento.

ART. 2 Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Comitato sono eletti durante la prima seduta, tra i suoi componenti, a maggioranza e con voto segreto.
2. Possono anche essere eletti per acclamazione.
3. I compiti del Presidente del Comitato sono:
 - a) mantenere i rapporti con l'Amministrazione di AltaVita IRA;
 - b) convocare le riunioni del Comitato;
 - c) costituire, convocare e coordinare eventuali gruppi di lavoro costituiti per l'analisi e la trattazione di specifiche problematiche;
 - d) stabilire gli argomenti dell'ordine del giorno, accogliendo le richieste dei vari componenti del Comitato;
 - e) dirigere e coordinare i lavori del Comitato;
 - f) stabilire tempi e modalità di convocazione delle Assemblee con le Persone accolte e i Familiari e, sei (6) mesi prima dello scioglimento del Comitato, stabilire i tempi e le modalità di convocazione dell'Assemblea Costitutiva per la nomina dei componenti del nuovo Comitato.
4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nelle succitate funzioni in caso di impedimento o dimissioni dello stesso, nelle more dell'elezione del nuovo Presidente.
5. Il Segretario del Comitato viene designato dal Consiglio di Amministrazione di AltaVita IRA nella figura del Segretario Direttore Generale dell'Ente.
6. I compiti del Segretario del Comitato sono:
 - a) informare i componenti del Comitato in relazione alle comunicazioni del suo Presidente o alle comunicazioni riguardanti AltaVita-IRA;

- b) mettere in atto le procedure per la convocazione del Comitato e più in generale per la convocazione dell'Assemblea Costitutiva e delle Assemblee Ordinarie delle Persone accolte e dei Familiari;
- c) redigere e custodire i verbali delle riunioni del Comitato nel rispetto della riservatezza;
- d) alla scadenza del mandato del Comitato, provvedere all'elezione organizzando le attività necessarie per le nuove designazioni.

ART. 3 Costituzione e rappresentatività

- 1. Le Persone accolte e i loro Familiari si riuniscono presso gli spazi dell'Ente, concordati con il Segretario, in Assemblea Costitutiva per la designazione dei candidati, loro elezione e per fissare la data per l'elezione dei rappresentanti.
- 2. Ai sensi del citato art. 3 del Regolamento Regionale, l'Assemblea Costitutiva per essere valida, dovrà raggiungere il quorum del 40% del numero complessivo delle Persone accolte rappresentate in prima convocazione, mentre è valida, in seconda convocazione, qualunque sia il numero delle Persone accolte rappresentate.
- 3. Per ogni Persona accolta è ammesso un solo voto, direttamente della Persona stessa o del suo Familiare che ha sottoscritto il contratto con relativo impegno di spesa o del Tutore o dell'Amministratore di Sostegno.
- 4. Le Persone accolte, anche quelle che sono a carico dei Comuni, potranno essere rappresentate dal Familiare di riferimento.
- 5. Le Persone accolte che non sono in grado di esprimere il voto, e/o che sono prive di Familiari, potranno essere rappresentate dal Tutore o dall'Amministratore di Sostegno.
- 6. Il Comitato è composto da cinque (5) Consiglieri: due (2) in rappresentanza del Centro Servizi "Beato Pellegrino", uno (1) del Centro Servizi "Palazzo G. A. Bolis", uno (1) del "Pensionato Piagg" e 1 (uno) dei Centri Diurni "Casa Famiglia Gidoni" e "Monte Grande".
- 7. I Consiglieri saranno eletti indifferentemente tra le Persone accolte e i Familiari, con voto palese o segreto deciso dalla maggioranza dei presenti.
- 8. Saranno eletti i primi cinque (5) candidati che conseguiranno il maggior numero di voti.
- 9. In caso di dimissioni, di rinuncia o di decadenza di uno dei componenti del Comitato, tale Componente sarà sostituito dal primo candidato utile presente nella graduatoria.
- 10. Chi sostituirà il Consigliere uscente, resterà in carica fino alla scadenza del mandato in corso, altrimenti si procede a nuova elezione.
- 11. La presentazione delle candidature avverrà direttamente in sede di Assemblea Costituente e ogni votante potrà esprimere una sola preferenza.
- 12. Il Comitato dura in carica tre (3) anni.

ART. 4 Riunioni del Comitato

- 1. Il Comitato è convocato, di norma, quattro (4) volte all'anno e si riunisce negli spazi dell'Ente.
- 2. L'avviso di convocazione deve essere fatto almeno cinque (5) giorni prima della data prevista per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno.
- 3. Solo in casi eccezionali, e di estrema urgenza, la convocazione può essere fatta con un preavviso di 24 ore.
- 4. Qualora si ritenesse necessaria la presenza di uno o più dipendenti e/o Amministratori di AltaVita-IRA, il Presidente del Comitato dovrà farne richiesta al Segretario del Comitato.
- 5. Per la validità delle riunioni è necessaria la maggioranza dei Consiglieri aventi diritto.
- 6. Il Comitato delibera validamente con voto palese e con la maggioranza semplice dei presenti.
- 7. I verbali delle riunioni del Comitato sono trasmessi, in forma scritta, per conoscenza ad AltaVita-IRA.

ART. 5 I Consiglieri

- 1. Ogni Consigliere, all'atto dell'elezione, oltre ad accettare la carica, dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione attestante l'assenza di cause di incompatibilità.
- 2. Nel caso di incompatibilità, anche sopravvenuta per dichiarazione volontaria del Consigliere e/o rilevata d'ufficio dal Comitato e/o da un organo di AltaVita-IRA, per la sostituzione si applica quanto previsto all'art. 3, comma 9.

5.1 INCOMPATIBILITÀ

Sono incompatibili con la nomina a Consigliere del Comitato i seguenti:

- a) componenti del Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori e i Dirigenti di AltaVita-IRA se non decorsi cinque (5) anni dalla cessazione dall'incarico;
- b) i Familiari, con rapporto di parentela e affinità fino al 4° grado, dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e dei Dirigenti di AltaVita-IRA;
- c) Familiari che ricoprono incarichi di natura politica o sindacale;
- d) i Dipendenti di AltaVita-IRA e i loro familiari con rapporto di parentela e affinità fino al 4° grado.

5.2 DIMISSIONI

Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto e devono essere riportate nei verbali del Comitato.

5.3 DECADENZA

La decadenza deve essere riportata nei verbali del Comitato; sono causa di decadenza:

- a) assenza ingiustificata per tre (3) volte consecutive alle riunioni del Comitato;
- b) comportamenti e fatti in evidente contrasto con le finalità dell'Ente;
- c) subentro di una delle cause di incompatibilità previste al precedente punto 5.1;
- d) morosità della Persona accolta e/o del Familiare contraente nel pagamento della retta;
- e) dimissione della Persona accolta rappresentato.

Nel caso di dimissioni o di decadenza, il Comitato dovrà prenderne atto nella prima riunione utile e il Consigliere sarà sostituito secondo le modalità previste dal nono comma dell'art. 3.

In caso di dimissioni contemporanee della maggioranza (metà più uno) dei componenti il Comitato, si procede a nuove elezioni generali a cura del Segretario.

5.4 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In attuazione del Regolamento UE n. 679/2016 "*Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati*", è fatto obbligo a tutti i Consiglieri di usare la massima riservatezza sugli argomenti trattati, o comunque di cui si venga a conoscenza, soprattutto se riguardano persone o situazioni particolari e delicate.

ART. 6 Assemblea Ordinaria delle Persone accolte e dei loro Familiari

1. Viene convocata di norma due (2) volte all'anno, con preavviso di almeno otto (8) giorni, mediante affissione alle bacheche che si trovano nelle varie Residenze e/o nei Centri di erogazione dei servizi.